

**REGOLAMENTO PER LE MODALITÀ DI ADESIONE
DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BNL / BNP
PARIBAS ITALIA**

Edizione 00		
Progressivo revisione	Data Approvazione del CdA	Stato di emissione documento
00	26/10/2011	Prima Emissione
01	18/05/2017	Aggiornamento
02	26/01/2023	Aggiornamento

Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia

1.	GLOSSARIO	3
2.	SINTESI.....	3
3.	PREMESSA	3
ART. 1-	CHI PUO' ADERIRE	3
ART. 2 –	MODULO DI ADESIONE E QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE.....	4
ART. 3 –	NOTA INFORMATIVA E DOCUMENTI INFORMATIVI.....	5
ART. 4 –	CONFERIMENTO DEL TFR	5
ART. 5 –	DECORRENZA DELL'ADESIONE.....	6
ART. 6 –	DIRITTO DI RECESSO	7
ART. 7 –	POSIZIONI INCAPIENTI	8
ART. 8 –	FISCALMENTE A CARICO.....	8

1. GLOSSARIO

- Aderenti o iscritti: le persone, diverse dai beneficiari, che hanno aderito al Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia (di seguito Fondo);
- Beneficiari: le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche;
- Potenziali aderenti: le persone che hanno diritto ad aderire al Fondo;
- Posizioni nulle: posizioni prive di consistenza (pari a zero) da almeno un anno;
- Adesione tacita: l'adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato che non esprimono alcuna volontà nei tempi e nei modi necessari per il conferimento del TFR maturando alla previdenza complementare;
- Deliberazione Covip del 22 dicembre 2020 e del 19 maggio 2021 "Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari" e "Regolamento sulle procedure".

2. SINTESI

Il presente Regolamento ha lo scopo di dare attuazione alle previsioni dello Statuto del Fondo e della normativa di riferimento in materia di adesioni.

3. PREMESSA

Il Regolamento fornisce al potenziale aderente le informazioni necessarie per la sua iscrizione al Fondo coerentemente a quanto disciplinato, tempo per tempo, dalla COVIP con specifica deliberazione.

Art. 1- CHI PUO' ADERIRE

Possono aderire al Fondo i dipendenti BNL, delle società dei gruppi societari BNL, i dipendenti delle società BNPParibas Italia operanti in Italia (di seguito "Datore di lavoro"), che abbiano stipulato accordi collettivi che prevedano la possibilità di iscrizione al Fondo per i loro dipendenti. Detti

accordi dovranno essere stati recepiti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso.

Potranno sottoscrivere il modulo anche i residenti all'estero, purché abbiano sottoscritto il modulo in Italia nel rispetto delle disposizioni Covip e siano in possesso del codice fiscale italiano.

Art. 2 – MODULO DI ADESIONE E QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

L'adesione al Fondo è preceduta dalla consegna o presa visione, in caso di adesione on line, dei documenti informativi previsti dalla deliberazione Covip.

Per aderire al Fondo è necessario compilare e sottoscrivere:

- il modulo di adesione in ogni sua parte;
- il Questionario di Autovalutazione, parte integrante del modulo di adesione; il questionario va compilato e sottoscritto in tutto o in parte sotto la responsabilità del potenziale aderente;
- il consenso al trattamento dei dati personali;
- la scheda dei costi, firmata su ogni pagina, con la quale il potenziale aderente certifica di essere iscritto già ad altra forma pensionistica complementare. Quest'ultima sarà disponibile sul sito della Covip www.covip.it o sul sito della forma pensionistica di appartenenza.

La procedura di adesione può essere effettuata tramite il sito web del Fondo Pensioni BNL www.fondopensionibnl.it, scaricando e prendendo visione della documentazione obbligatoria: "Parte I – Informazioni chiave per l'aderente" e " Appendice Informativa sulla sostenibilità" della Nota Informativa. Per tale modalità è necessario il consenso espresso dell'interessato all'utilizzo di tale strumento.

Il modulo di adesione, il questionario di autovalutazione e il consenso privacy con l'eventuale scheda costi, dovranno essere firmati in originale in ogni pagina e spediti o consegnati, completi di documento di identità in corso di validità, presso la sede del Fondo.

Con il modulo di adesione, l'aderente può scegliere di versare il proprio TFR maturando e la contribuzione prevista dagli accordi collettivi nonché di effettuare la scelta del comparto di destinazione della contribuzione.

E' riconosciuta al potenziale aderente la possibilità di ricevere la documentazione a supporto, oltre che in formato elettronico, anche in formato cartaceo, mediante apposita richiesta all'indirizzo mail del Fondo.

In alternativa al cartaceo originale, i medesimi moduli, accompagnati da un documento di identità, potranno essere inviati come documenti

informatici sottoscritti con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

E' responsabilità dell'iscritto comunicare al Fondo nuovi recapiti di contatto.

Art. 3 – NOTA INFORMATIVA E DOCUMENTI INFORMATIVI

Prima della sottoscrizione del Modulo di adesione, sarà necessario dichiarare di aver ricevuto o preso visione, in caso di adesione on-line, della Sezione I della Nota Informativa "Informazioni chiave per l'aderente", un documento sintetico che ha lo scopo di presentare le caratteristiche del Fondo e favorire una adesione più consapevole ed informata, nonché l'Appendice Informativa sulla sostenibilità.

Dovrà inoltre dichiarare di aver esaminato anche la scheda costi e l'indicatore sintetico dei costi (ISC) ad essa unito, nella quale avrà altresì preso conoscenza dell'esistenza di una polizza assicurativa obbligatoria, stipulata collettivamente dal Fondo, che copre gli eventi di premorienza e invalidità permanente e il cui premio viene trattenuto direttamente dalla contribuzione di ogni iscritto.

Sul sito del Fondo sono presenti inoltre altri documenti informativi, per un'adesione consapevole presso il Fondo Pensioni.

Il richiedente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite nel Modulo di Adesione.

L'area riservata del sito internet del Fondo, protetta da credenziali di accesso, permette all'iscritto di interagire con il Fondo e di verificare la documentazione prevista dalla normativa.

Art. 4 – CONFERIMENTO DEL TFR

L'iscrizione al Fondo è subordinata al conferimento, espresso o tacito¹, del TFR.

E' fatta salva la possibilità per i "vecchi iscritti"² di non versare il TFR maturando qualora si sia scelto di lasciare il proprio TFR in Azienda anche con il precedente datore di lavoro.

Per il riconoscimento della qualifica di vecchio iscritto occorre l'effettivo trasferimento della posizione individuale maturata nel fondo di precedente iscrizione.

E' possibile l'adesione al Fondo con la sola contribuzione del TFR³.

REGOLAMENTO PER LE MODALITÀ DI ADESIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BNL / BNP PARIBAS ITALIA

In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal Datore di lavoro, comunica all'aderente, mediante la lettera di benvenuto:

- l'avvenuta adesione;
- le credenziali di accesso per entrare in area riservata con il consiglio di non divulgare e custodire i dati presenti;
- la possibilità di usufruire delle eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi collettivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico e la relativa modalità;
- il comparto al quale è stato automaticamente destinato il TFR e lo informa del programma previdenziale del Fondo.

Nella lettera di benvenuto vengono inoltre fornite le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione dei seguenti documenti:

- la Parte I 'Le Informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, unitamente all'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità', nonché, la modalità necessaria per l'opzione di attivazione della contribuzione, che gli consentirà di scegliere il nuovo comparto di destinazione;
- l'informativa in materia di privacy;
- la parte II 'Le informazioni integrative' della Nota Informativa, ove predisposta, nonché dei documenti statuari o regolamentari e ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e i diritti e gli obblighi connessi all'adesione.

Art. 5 – DECORRENZA DELL'ADESIONE

L'adesione al Fondo decorre dalla data di ricezione da parte del Fondo del modulo e della documentazione di cui al precedente art.3 correttamente sottoscritta a prescindere dal momento in cui sono versati i contributi.

Una volta pervenuta al Fondo la domanda di adesione e verificata la sussistenza dei requisiti di partecipazione, il Fondo comunicherà tempestivamente al richiedente la data di avvenuta iscrizione, inviando all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'aderente una lettera di benvenuto.

Nella lettera di benvenuto sono fornite informazioni essenziali circa:

- la data di decorrenza dell'adesione;
- le credenziali di accesso per entrare in area riservata con il consiglio di non divulgare e custodire i dati presenti;

- il rinvio alla nota informativa circa le modalità di scelta di allocazione della posizione individuale e/o dei flussi contributivi;
- informazioni sul diritto di recesso.

Vengono inoltre fornite nuovamente le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della seguente documentazione:

- la Parte I della Nota Informativa "Le informazioni chiave per l'aderente";
- l'Appendice sulla sostenibilità;
- le modalità necessarie ad attivare gli ulteriori flussi contributivi e per cambiare comparto.
- Statuto e ulteriori riferimenti normativi.

Da quel momento inizia il versamento della contribuzione nelle misure previste dagli accordi collettivi.

L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il programma previdenziale indicato nella Nota Informativa.

L'aderente può successivamente variare il comparto, ovvero, riallocare la propria posizione individuale in un diverso comparto, nel rispetto delle modalità riportate in Nota Informativa "la scelta del comparto".

La mancanza o la non completezza della documentazione richiesta comporta la sospensione dell'adesione che sarà perfezionata solo nel momento in cui la stessa viene ricevuta.

Invece, per quanto riguarda il silenzio assenso, l'adesione decorre dal momento in cui scatta il silenzio assenso stesso e cioè decorsi sei mesi dall'assunzione.

Art. 6 – DIRITTO DI RECESSO

L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso.

Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione (raccomandata A/R, PEC). Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute.

Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto del rimborso.

Art. 7 – POSIZIONI INCAPIENTI

Nel caso in cui il Fondo verificasse la presenza di posizioni a "zero" da almeno un anno, il Fondo stesso procede con le opportune verifiche presso l'iscritto mediante i recapiti ultimi conosciuti dal Fondo e anche con il datore di lavoro.

A tal fine, il Fondo si può avvalere della clausola risolutiva espressa comunicando all'aderente la necessità di effettuare un versamento minimo entro un termine riportato anch'esso nella lettera, per evitare la chiusura della posizione e la cancellazione dal libro aderenti, salvo che lo stesso non provveda a riattivare la contribuzione.

Art. 8 – FISCALMENTE A CARICO

E' data facoltà di aderire al Fondo anche ai familiari fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari⁴ con versamento di contribuzione volontaria a loro carico e secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento scaricabile dal sito internet del Fondo.

* * * *

Note:

¹ Il dipendente ha sei mesi di tempo dall'assunzione per comunicare al Datore di lavoro la destinazione del proprio TFR. In difetto di comunicazione il TFR verrà versato dal Datore di lavoro al Fondo, come previsto dalla legge.

² Sono coloro che alla data dal 28/04/93 risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari istituite prima del 15/11/92, purchè non abbiano riscattato le rispettive posizioni.

³ In tal caso, il TFR affluirà nel comparto scelto in fase di adesione.

⁴ Può aderire il fiscalmente a carico del lavoratore in fase di accumulo, anche se ha perso i requisiti ma mantiene la posizione di aggregato, e dei soggetti in rendita